COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

V.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 76

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 76

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

GAGLIARDI ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889);

CACCIATORE: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966);

PAG.

BOVA ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254);

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620) . . 76

PRESIDENTE 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87

BREGANZE 77, 79, 82, 83, 84, 85

BISANTIS 81

CACCIATORE 76, 79, 81, 82, 86

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 80, 83, 86

COCCIA 76, 79, 87

DE FLORIO 86

DI NARDO FERDINANDO 77

LUCIFREDI 82

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87

QUINTIERI 77, 81, 86

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione* 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

La seduta comincia alle 20,30.

SULOTTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bova Francesco e Cavallaro, componenti la IV Commissione e i deputati De Marzi Fernando e Sabatini, componenti la XIII Commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Balconi Marcella partecipa alla seduta odierna senza voto deliberativo.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847); Amatucci ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057); De Florio ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208); Buttè ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377); Storti Bruno ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432); Gagliardi ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889); Cacciatore: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966); Bova ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254); Breganze e Pennacchini: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro »; dei deputati Amatucci ed altri: «Norme relative alle controversie di lavoro»; dei deputati De Florio ed altri: « Modifiche dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza »; dei deputati Buttè ed altri: « Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro »; dei deputati Storti Bruno ed altri: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro »; dei deputati Gagliardi ed altri: « Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria »; del deputato Cacciatore: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro »; dei deputati Bova ed altri: « Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria »; dei deputati Breganze e Pennacchini: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro ».

Nella precedente seduta avevamo lasciato in sospeso la questione della prosecuzione dei lavori, in merito alla quale l'onorevole Coccia aveva avanzato una proposta di stralcio.

COCCIA. Al termine della seduta scorsa, da parte nostra, da parte del relatore, onorevole Russo Spena, con il consenso dell'onorevole Scalia, convenimmo che, udite le sue dichiarazioni circa i tempi brevi che avevamo e le difficoltà considerevoli sul piano dell'approvazione del testo del Comitato ristretto, si riteneva utile arrivare ad uno stralcio di alcuni punti sui quali si era raggiunto il consenso in sede di Comitato ristretto. Il collega Russo Spena sostenne che questa soluzione, già progettata da noi alcuni mesi fa, a questo punto si poteva ritenere meritevole di essere presa in considerazione. I punti da prendere in considerazione per lo stralcio, sono i seguenti: immediata esecuzione delle sentenze di primo grado; ordinanza di immediato pagamento per le somme non contestate o per le quali si ritenga raggiunta la prova che esse siano comunque dovute; modificazione dei presupposti processuali relativi alle controversie previdenziali in mera condizione di procedibilità. A questi tre punti, riteniamo di dover aggungere la questione delle spese giudiziali e cioè la completa gratuità del processo per lavoro.

CACCIATORE. Io propongo che la mia proposta di legge n. 1966 sia discussa separatamente dal contesto del testo unificato.

PRESIDENTE. È chiaro, onorevoli colleghi, che su questo terreno o si è tutti d'accordo o, diversamente, il problema si pone

in termini di esame continuato del disegno così come è prospettato.

DI NARDO FERDINANDO. Io sono contrario a questa proposta di stralcio.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Debbo confessare che per quanto mi riguarda questa idea dello stralcio, mi trova impreparato ad esprimere un pensiero preciso. Io posso avere qualcosa da dire soltanto se continuiamo così come avevamo deciso.

QUINTIERI. Una volta posti innanzi ad un testo che affronta tutta la materia del processo del lavoro e che è stato impostato in questo senso, per una ragione concettuale di sistematica legislativa, non mi sembra che possiamo accettare ora lo stralcio.

BREGANZE. Più di una volta ho espresso il desiderio di poter giungere, su questa materia, a talune conclusioni. In linea di principio, sono contrario all'idea di enucleare taluni punti per vararli separatamente. Vorrei conoscere il parere del Governo circa la procedibilità stessa dei nostri lavori. Poiché il collega Cacciatore ha presentato una richiesta di separazione, anch'io vorrei in tal caso insieme al mio collega Pennacchini chiedere che sia separata la proposta di legge riguardante l'appellabilità delle sentenze. Penso che queste due proposte di legge possono enuclearsi senza compromettere nulla del futuro lavoro.

PRESIDENTE. Non risulta che ci sia unanimità in queste richieste di stralcio o di separazione di provvedimenti. Riprendiamo quindi la discussione del testo completo delle proposte di modifica alle norme del codice di procedura civile.

Dalla precedente seduta avevamo approvato l'articolo 430-*bis*.

Passiamo ora ad esaminare le proposte di modifica all'articolo 431 del codice di procedura civile.

L'articolo vigente è così formulato:

ART. 431 (*Processo verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti delle associazioni sindacali, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 431. (*Processo verbale di conciliazione*). — Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal funzionario delegato dall'ufficio provinciale del lavoro o del lavoro portuale, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale, depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro o del lavoro portuale nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato, acquista forza di titolo esecutivo mediante dedel pretore, che ne accerta la regolarità formale.

L'Ufficio del lavoro o quello del lavoro portuale ha l'obbligo in ogni caso di depositare, entro cinque giorni, il verbale.

C'è poi da considerare la seconda parte di un emendamento Scalia, di cui la prima parte è stata trasfusa nell'articolo 430-*bis*:

« Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e controfirmato dal presidente della Commissione e dagli altri componenti, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore, se è depositato, a cura di una delle parti, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione, nella cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato formato.

Il verbale non depositato a norma del comma precedente ha efficacia di scrittura privata autenticata.

Con la medesima procedura di cui ai precedenti commi, può acquistare forza di titolo esecutivo anche il verbale di conciliazione formato davanti alle associazioni sindacali o ad altri comitati o colleghi composti da rappresentanti di tali associazioni, purché vistato dal presidente della Commissione di cui all'articolo 431, il quale accerta l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la Commissione propone alle parti di definire la controversia mediante l'arbitrato ».

Anche il Governo aveva presentato degli emendamenti, di cui do lettura, con riserva di decidere se siano ancora validi o preclusi invece dall'approvazione dell'articolo 430 nel testo Scalia.

(*In via principale*).

« Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal funzionario delegato dall'Ufficio, provinciale del lavoro che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale, depositato a cura delle parti o dell'Ufficio provinciale del lavoro nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato entro trenta giorni dalla sottoscrizione, acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore, che ne accerta la regolarità formale.

L'Ufficio del lavoro ha l'obbligo in ogni caso di depositare il verbale entro il termine di cui al precedente comma.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione, autenticato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, è depositato a cura di una delle parti, anche per il tramite delle associazioni sindacali di categoria o dell'ufficio del lavoro, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato entro trenta giorni dalla autenticazione o comunque non oltre tre mesi dalla denuncia della controversia. Il Pretore, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il processo verbale redatto o autenticato dall'Ufficio provinciale del lavoro che non è depositato a norma dei precedenti commi ha valore di scrittura privata autenticata ».

(*In via subordinata*).

« Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal funzionario delegato dall'Ufficio provinciale del lavoro che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale, depositato a cura delle parti e dell'Ufficio provinciale del lavoro nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato entro trenta giorni dalla sottoscrizione, acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore, che ne accerta la regolarità formale.

L'Ufficio del lavoro ha l'obbligo in ogni caso di depositare il verbale entro il termine di cui al precedente comma.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione, autenticato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, è depositato a cura di una delle parti, anche per il tramite delle associazioni sindacali di categoria o dell'Ufficio del lavoro, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato entro trenta giorni dall'autenticazione e comunque non oltre tre mesi dalla denuncia della controversia.

Il Pretore, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il processo verbale redatto o autenticato dall'Ufficio provinciale del lavoro che non è depositato a norma dei precedenti commi ha valore di scrittura privata autenticata ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Credo che vada trattata la seconda parte dell'emendamento Scalia riguardante il verbale di conciliazione. Su questa seconda parte, desidero fare delle precisazioni: nello ultimo comma dell'emendamento Scalia si dice: « Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la Commissione propone alle parti di definire la controversia mediante lo arbitrato ».

In questo senso l'emendamento Scalia richiama un testo che noi abbiamo già approvato: l'articolo 430, il quale, approvato secondo le proposte dell'onorevole Scalia dice: « I prestatori di lavoro, che non possono avvalersi delle procedure di conciliazione o di arbitrato, previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, possono promuovere il tentativo di conciliazione presso la competente commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo seguente ».

Io vorrei fare presente alla Commissione che il problema dell'arbitrato è un problema delicato che non può essere introdotto di straforo nel disegno di legge.

Questa annotazione vale per l'emendamento che dobbiamo discutere ma coinvolge anche quello che abbiamo approvato perché allo stato attuale delle cose, si ha l'articolo 806 del Codice di procedura civile che vieta il ricorso all'arbitrato in simili controversie.

La questione è molto discussa: alcuni si sono pronunziati favorevolmente all'abolizione del divieto di cui all'articolo 806, altri invece si sono dimostrati favorevoli alla conservazione di questo divieto ed altri, ancora, hanno proposto soluzioni intermedie.

Quindi non può essere introdotto, in questa materia questo argomento, a meno che la materia non sia affrontata con una visione di sistematica generale. Se la Commissione è d'accordo con me su queste preoccupazioni, è evidente che si tratta di trovare il modo per rivedere anche ciò che è stato approvato.

PRESIDENTE. Dal punto di vista regolamentare, debbo dire che la parola arbitrato è stata introdotta coscientemente perché su questo punto si è discusso a lungo e si è votato. Dal punto di vista regolamentare, c'è la possibilità di approvare un principio opposto

con quello già approvato, creandosi così una situazione di contrasto che consentirebbe di eliminare quel principio contrastato di cui ho parlato prima.

La questione, comunque, si potrà porre quando si arriverà alla fine dell'emendamento Scalia in cui si parla ancora dell'arbitrato.

COCCIA. Noi preferiamo la formulazione contenuta nel testo dall'articolo 431 del Comitato ristretto. Per quello che riguarda l'ultimo comma dell'emendamento Scalia, oggetto della precisazione del Governo, noi condividiamo le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario che credo siano condivise anche dal relatore e dai membri del Comitato ristretto, nel senso che è necessario rimanere nell'ambito dell'attuale sistematica.

Per questi motivi noi siamo d'accordo con il Governo circa la soppressione del riferimento all'arbitrato.

BREGANZE. Per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento Scalia, non so darmi ragione del motivo per cui il collega ha proposto un *vacatio* di sei mesi dalla data di sottoscrizione per il deposito nella cancelleria della Pretura. Io propongo di dimezzare tale termine.

Nel terzo comma si prevede che l'autenticazione della firma sia effettuata dal presidente della Commissione. In che modo il Presidente della Commissione può accertare la autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere ?

Occorrerebbe quindi un collegamento che ponesse in condizioni il Presidente della Commissione di esercitare le funzioni che gli si commettono, altrimenti il suo intervento sarebbe un fatto puramente formale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Breganze di presentare un emendamento preciso.

BREGANZE. Lo presenterò. Se ho ben capito, però, la Commissione intende ora regolare l'articolo 431 secondo il testo formulato dal Comitato ristretto. Ed io vorrei che, giunti a questo punto, il testo dell'onorevole Scalia fosse considerato come emendamento a quello del Comitato ristretto.

Circa l'opportunità e la convenienza di affrontare il tema dell'arbitrato, ho la sensazione che non sia questa la sede.

CACCIATORE. Ritengo giuste le osservazioni dell'onorevole Russo Spena in ordine all'opportunità di tornare al testo del Comitato ristretto. Ritengo che il primo comma possa essere approvato nel testo del Comitato ristretto, così come il secondo comma. Ma proporrei di aggiungere, a questo punto, l'ultima parte dell'emendamento governativo in via principale (IV comma).

Desidererei che il Governo adottasse la dizione: « ove una delle parti lo richieda », in quanto mi sembra impossibile che entrambe le parti possano essere d'accordo per avere un titolo esecutivo.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Ritengo che si debba mantenere il testo del comitato ristretto, salvo il coordinamento con il principio che è stato affermato in seguito all'approvazione dell'istituzione delle commissioni provinciali per i tentativi di conciliazione. Quindi il primo comma dell'articolo 431, a mio avviso, dovrebbe avere la seguente formulazione: « Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere ».

Mi sembra inoltre che il secondo comma dell'articolo 431, nel testo del comitato ristretto, sia migliore di quello proposto dall'onorevole Scalia.

Sorge ora la discussione sull'ultimo comma dell'emendamento Scalia, che dovrebbe essere portato come emendamento al testo del comitato ristretto; e a tal riguardo il mio parere è contrario per le ragioni espresse dal sottosegretario e perché noi stiamo facendo un testo coordinato con quello della giusta causa, nel quale il problema dell'abolizione dall'arbitrato, previsto dal testo governativo fu eliminato in base alle osservazioni del compianto onorevole Galdo, il quale ci fece osservare che l'abolizione del divieto dell'arbitrato sarebbe stato un atto più favorevole al datore di lavoro.

Appunto perché il nostro lavoro sia coordinato con la legge della giusta causa, ritengo che si debba riaffermare la nostra non disposizione ad abolire il divieto dell'arbitrato, sancito dall'articolo 808 del codice di procedura civile. Sono del parere quindi che si mantenga il testo del comitato ristretto, con il coordinamento del principio dell'istituzione della Commissione provinciale dell'onorevole Scalia perché in contrasto con lo spirito con il quale è stato esteso il provvedimento.

Mi dichiaro invece favorevole alla proposta dell'onorevole Cacciatore.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la* giustizia. Signor Presidente, io credo che possiamo essere d'accordo con quanto ha detto il relatore. Noi decidemmo di accettare la prima parte dell'emendamento Scalia, cioè i primi tre commi trasfusi nell'articolo 430-*bis*, per il

carattere ordinatorio e di completamento al nuovo sistema che si era venuto a creare con l'introduzione della Commissione. Per quanto riguarda il verbale, secondo noi è più giusto tener conto del testo del Comitato ristretto, con l'introduzione anche della previsione del tentativo di conciliazione in sede sindacale. Pertanto si potrebbe votare il testo del Governo con la sola modifica della sostituzione delle parole: « funzionario delegato dell'ufficio provinciale » con le parole: « presidente della Commisisone ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A puro titolo di collaborazione, vorrei dire che quando si parla del Presidente, si può intendere anche il funzionario delegato.

RUSSO SPENA, *Relatore.* Normalmente il funzionario delegato è il Presidente.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vi è un'altra cosa che vorrei dire: all'ultimo capoverso è stabilito il termine della deposizione del verbale in cinque giorni. Ritengo che questo termine sia molto breve; potremmo portarlo a trenta giorni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla base della proposte del Comitato ristretto e del Governo pongo in votazione il primo comma dell'articolo 431, che risulta così formulato:

« Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

(*È approvato*).

Il secondo comma, secondo le proposte del Comitato ristretto, andrebbe così formulato:

« Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'Ufficio provinciale del lavoro nella cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Esso acquista su istanza della parte interessata forza di titolo esecutivo mediante decreto del Pretore che ne accerta la regolarità formale ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, mi sembra necessario qualche chiarimento sul terzo comma che dice: « L'Ufficio del lavoro ha l'obbligo in ogni caso di depositare, entro cinque giorni, il verbale ».

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Noi affermiamo che il verbale ha sempre valore di titolo esecutivo, soltanto che deve essere depositato. Secondo invece il Governo il verbale acquista la validità di titolo esecutivo soltanto se viene depositato entro un certo tempo. Sono due cose completamente diverse, onorevole Calvi; pertanto il principio del Governo su questo punto non può essere accolto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Do ragione all'onorevole Russo Spena nel dire che non c'è questa esigenza di 30 giorni, ma dobbiamo renderci conto di ciò che sta succedendo. Nell'emendamento Scalia c'è scritto che il verbale non depositato a norma del comma precedente ha efficacia di struttura privata autenticata, ma la posizione del Governo è questa: se il verbale viene depositato entro trenta giorni è titolo esecutivo, se non viene depositato è scrittura privata autenticata cosa a cui accennava anche l'onorevole Scalia. Il testo del Comitato ristretto, invece, elimina le due ipotesi e dice che è sempre titolo esecutivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi cerchiamo di riparare a questo equivoco. Resta fermo il fatto che è stato seguito il testo del Comitato ristretto e resta anche fermo il presupposto del testo precedente. Secondo alcuni il testo del Governo è uguale a quello del Comitato ristretto, ma non sembra che sia così.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Il Comitato ristretto ha ritenuto che il processo verbale debba essere depositato nella cancelleria della pretura competente e acquista forza di titolo esecutivo mediante il decreto del pretore. Questa soluzione ci sembra migliore di quella adottata dal Governo che vuol far discendere soltanto da un deposito in termine questa validità esecutiva, per cui, se in un determinato tempo non fosse depositato, il processo verbale acquisterebbe valore di scrittura privata. L'onorevole Misasi attribuisce importanza a questo criterio, e rileva che anche l'onorevole Scalia aveva previsto che questo verbale non depositato in termine avrebbe acquistato valore di scrittura privata, ma noi vogliamo invece consacrare un obbligo dell'ufficio provinciale del lavoro indipendentemente dall'attività delle parti e se prevediamo l'attività di esse come concorrente con quella dell'ufficio, lo facciamo solamente perché questo termine, che è obbligatorio per il deposito, possa essere accorciato dalla parte che abbia interesse ad iniziare il giudizio. Io ritengo che debba prevalere la stesura adottata dal Comitato ristretto e, perciò, respingo l'emendamento del Governo.

BISANTIS. Io ritengo che debba essere stabilito un termine, anche un po' più lungo, ma con carattere perentorio.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Cercherò di replicare, per quanto è possibile, sia all'osservazione dell'onorevole Bisantis, sia a quella dell'onorevole Presidente. Lo faccio perché, dal momento che siamo in sede legislativa, quanto diciamo potrà essere utile all'interprete, quando dovrà rifarsi ai lavori preparatori.

Devo dire all'onorevole Bisantis che il richiamo al termine perentorio entro il quale si deve presentare il lodo arbitrale è del tutto estraneo a questa materia. Lì si tratta di far entrare la giustizia privata nell'ambito della esecutività della giustizia pubblica; qui si tratta, invece, di un tentativo di conciliazione, che avviene prima del giudizio, in cui le parti tentano di trovare un accordo, e che deve diventare titolo esecutivo. Si tratta perciò di materia completamente diversa: nel primo caso si tratta, ripeto, di rendere operante nelll'ambito pubblico la giustizia privata; nel secondo, di dare esecuzione alla volontà che le parti hanno concordato.

Quanto all'interpretazione del Presidente, essa è probabilmente esatta. Anche quando il Governo dice « entro trenta giorni », tuttavia esso non fa derivare dalla inosservanza del termine alcuna sanzione.

Si potrebbe però interpretare la formula usata nel senso che, decorso il termine, il lodo non può più diventare titolo esecutivo. Probabilmente, neppure il Governo intende dire questo con il suo testo.

Ecco perché, sia che l'interpretazione esatta sia quella, più drastica, data da me; sia che invece sia quella che ha dato ora il Presidente, è comunque preferibile il testo del Comitato ristretto, che non fa sorgere dubbi.

Io raccomando quindi che si accolga il testo del Comitato ristretto, magari modificando da cinque a dieci giorni il termine previsto, per dare all'ufficio del lavoro maggior tempo per depositare il documento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, io credo che il suo intervento sia stato abbastanza illuminante, perché ha chiarito un punto che mi era prima confuso.

Io mi permetto di dissentire dall'onorevole relatore. Ho infatti l'impressione che, come lei ha notato, anche il testo del Comitato ristretto fissi un termine, perché nel secondo comma stabilisce un certo obbligo, che deve essere adempiuto entro cinque giorni. Se decorre questo termine, cosa accade?

Invece il sistema da noi proposto è perfettamente coerente. Noi infatti diciamo che il processo verbale, a cura delle parti e dell'ufficio provinciale depositato entro trenta giorni, acquista, con decreto del pretore, valore di titolo esecutivo. Anche noi, poi, stabiliamo l'obbligo per l'ufficio del lavoro; ma nello stesso termine di trenta giorni che abbiamo fissato, in via ordinatoria, nel comma precedente. Diciamo infine esplicitamente, nello ultimo comma, che ove il processo verbale non venisse depositato a norma dei commi precedenti, esso avrebbe valore di scrittura privata, cosa che è implicitamente compresa nel testo del Comitato ristretto. (*Dissensi — Commenti*).

Potremo semmai discutere sul termine – se cioè fissarlo in trenta giorni, o in quindici, o in venti – ma la nostra formulazione mi sembra la più chiara.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Secondo noi la forza di esecutività deriva al titolo dal decreto del pretore, e non dal rispetto del termine entro il quale dev'essere depositato.

QUINTIERI. Io sono rispettosamente in dissenso con la tesi del Governo e dell'onorevole Scalia. Su cento casi, in novantanove le parti, a seguito del verbale di conciliazione, pagano. Mi sembra quindi sia da accogliere la tesi del Comitato ristretto e del relatore. La innovazione che apportiamo è la seguente: il verbale con la sottoscrizione acquista il carattere di documento preliminare al titolo esecutivo; il pretore lo fa diventare titolo esecutivo. Se si applica la formula del Comitato ristretto, vorrà dire che gli uffici del lavoro una volta alla settimana prenderanno un fattorino e manderanno i verbali perché siano depositati.

In ogni caso, a mio modesto avviso, l'argomento non meritava che gli si dedicasse tanto tempo perché, come ho detto, nella grandissima maggioranza dei casi la parte concilia e paga.

CACCIATORE. L'ultimo comma contiene un comando a un dipendente dello Stato, così come il nostro codice di procedura, a un certo momento, rivolge al giudice il comando di depositare un provvedimento, e non è che, se il giudice non fa quel deposito, il provvedimento stesso perda il suo valore.

Ora, noi non possiamo lasciare all'arbitrio di questo dipendente la trasformazione del verbale in scrittura privata; questo deve essere lasciato alle parti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Difatti, noi prevediamo un termine per le parti.

CACCIATORE. Non possiamo accettare la conseguenza del mancato deposito, altrimenti lasceremmo alla volontà di questo dipendente dello Stato, ripeto, la facoltà di far diventare il verbale scrittura privata.

LUCIFREDI. Onorevoli colleghi, a me sembra che la formula che viene proposta si presti quanto meno ad un equivoco; e se è possibile il legislatore gli equivoci li dovrebbe evitare.

Non si possono considerare queste due norme come se fossero staccate, perché nessun giudice farà a meno di collegare il secondo ed il terzo comma dell'articolo. Ora, se al terzo comma si stabilisce un termine per il deposito del verbale, il pretore, che deve emettere il decreto per conferire al verbale forza di titolo esecutivo, dirà fatalmente, collegandosi al secondo comma, nonostante tutte le nostre idee: « Se il verbale è stato depositato entro cinque giorni, gli conferisco l'esecutività; se non lo è stato, non gli conferisco esecutività ». In base alla mia esperienza, vi posso assicurare che almeno il cinquanta per cento dei giudici rifiuterà l'esecutività in caso di violazione del termine.

Perché vogliamo creare una difficoltà di questo genere ? Non poniamo allora alcun termine nell'ultimo comma. Questo mi sembra sia il modo di semplificare le cose; altrimenti non faremo che dar lavoro agli avvocati.

BREGANZE. Io sostanzialmente concordo con le tesi che hanno espresso, molto esattamente, il sottosegretario Misasi e l'onorevole Lucifredi. È vero, come dicevano l'onorevole Quintieri e l'onorevole Cacciatore, che si lascerebbe ad un'eventuale dimenticanza del preposto alla commissione l'efficacia di titolo esecutivo del verbale, ma evitare le incertezze è interesse di tutti. D'altra parte, se non dicessimo che il mancato deposito rituale ha valore di mancata scrittura privata autentica sarebbe un atto che perderebbe il valore per cui è stato formulato.

Sarei d'accordo per la formulazione di un testo che raccolga queste espressioni, dunque, ma in sostanza io ritengo di accogliere (anche ampliando il termine a 30 giorni) la tesi del sottosegretario onorevole Misasi.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. L'intervento dell'onorevole Lucifredi mette a fuoco un altro tipo di problema che è diverso da quello posto dal sottosegretario Misasi e sul quale ha ora insistito l'onorevole Breganze.

Sul tema proposto dal collega Lucifredi si può concordare, perché la formulazione della norma può essere fatta diversamente. Ma la Commissione deve decidere prima questo punto: il Comitato ristretto conferma, attraverso il relatore, di volere che il processo verbale sia titolo esecutivo mediante deposito e decreto del pretore e non diventi scrittura privata per effetto del decorso del tempo.

Ciò precisato nella sostanza, l'osservazione del collega Lucifredi è esatta dal punto di vista formale, perché giustamente egli fa presente che si potrebbe trovare un magistrato che dica: qui ci dev'essere anche una sanzione di carattere civile; la quale non potrebbe essere altra che quella di non far diventare titolo esecutivo il verbale.

Noi ci rendiamo conto che, se il Comitato ristretto ha voluto che il processo verbale diventi titolo esecutivo, il termine, breve o lungo che sia, non ha ragion d'essere, perché altrimenti si svisa la norma.

Toglierei dunque l'ultimo comma.

Poi, attraverso l'esatta osservazione del collega Quintieri, ammettiamo l'ipotesi pratica che, fatto il verbale di conciliazione, il datore di lavoro paghi seduta stante. E allora a che serve fare arrivare il documento all'esecutività ? Riterrei dunque di dire: « Il processo verbale, depositato a cura delle parti o dello ufficio provinciale del lavoro nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato, acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore, che ne accerta la regolarità formale, e ad istanza di parte ».

Anzi, meglio, poiché può presentarsi il delegato dell'ufficio provinciale del lavoro che può ancora non sapere che la parte è stata liquidata seduta stante, diciamo: « acquista, su istanza della parte interessata, forza di titolo esecutivo », ecc.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A questo punto sarebbe più semplice eliminare le parole: « o dell'ufficio provinciale del lavoro ».

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Io sopprimerei l'ultimo comma accettando la tesi del collega Lucifredi.

LUCIFREDI. Ringrazio il relatore di avere accolto il punto di fondo della mia osservazione che voleva solo evitare degli equivoci e chiedo se a questo scopo la formula più semplice non potrebbe essere questa: di integrare il primo comma (che abbiamo votato) con queste poche parole di aggiunta: « Il processo verbale è depositato a cura dell'ufficio provinciale del lavoro entro sei giorni ».

Poi, secondo comma: « Il processo verbale, in qualunque momento depositato, acquista su istanza di parte forza di titolo esecutivo ».

Così la formula mi pare di chiarezza cristallina. Se pensate che serva a qualcosa, aggiungerei l'obbligo del deposito a cura dello ufficio del lavoro; se non serve a nulla, si toglie. Comunque, aggiungendo le parole: « in qualunque momento », il problema e il dubbio è risolto.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Ma così nel primo comma si porrebbe un termine, mentre invece avevamo detto di sopprimere il termine. La mia formula: « acquista su istanza della parte interessata forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore » dice tutto quello che noi volevamo.

PRESIDENTE. Penso che sia però giusto premettere che l'ufficio deve entro un certo termine depositare presso la cancelleria. Sosterrei la tesi dell'onorevole Lucifredi: « a istanza di parte », e quindi anche la facoltà della parte di provocare l'esecutività del titolo.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio del lavoro alla cancelleria.

PRESIDENTE. Va depositato entro un certo termine !

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. E perché ? Non poniamo un termine, signor Presidente !

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di esprimere un parere sul testo che si vuole adottare.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo che sarebbe stato utile fissare un termine, semmai anche senza carattere perentorio.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Insisto sul testo del Governo, in quanto ritengo che abbia inteso con la disposizione redatta accompagnare in un modo valido le vicende giudiziarie dei lavoratori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento principale del Governo, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma che secondo i suggerimenti recepiti in questa discussione sarebbe così definitivamente formulata: « Il processo verbale è depositato a cura della parte o dell'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è stato formulato ».

(*È approvata*).

La seconda parte del medesimo comma, che pure pongo in votazione, risulta così formulata: « Esso acquista su istanza della parte interessata forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore che ne accerta la regolarità formale ».

(*È approvata*).

A seguito di queste votazioni, si intende assorbito anche il terzo comma del comitato ristretto, in quanto la Commissione ha inteso abbandonare il criterio del termine.

Passiamo ora al tentativo di conciliazione in sede sindacale, che il relatore onorevole Russo Spena propone di regolare sulla base del quarto comma dell'emendamento in via principale del Governo, con alcune modifiche; esso è così formulato:

« Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione, autenticato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, è depositato a cura di una delle parti, anche per il tramite delle associazioni sindacali di categoria o dell'Ufficio del lavoro, nella cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il Pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per le modifiche proposte dal relatore, mi rimetto alla Commissione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anch'io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 431 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Dovremmo ora passare alla votazione dell'ultimo comma dell'emendamento in via principale del Governo, e dell'ultimo comma dell'emendamento Scalia.

BREGANZE. Sono favorevole all'emendamento del Governo, che non mi sembra in contrasto con quanto finora approvato. Noi vogliamo una ampiezza di termini, entro i quali le parti possono provvedere al deposito del verbale. Potrebbe darsi che le parti, preoccupate di conseguenze fiscali, gradissero di non procedere al deposito formale, pur tuttavia auspicando che tale scrittura abbia in futuro una maggiore efficacia. Ritengo comunque che non avrebbe nessun effetto ne-

gativo mantenere questo comma, che, anzi, potrebbe avere l'effetto positivo di garantire in qualche modo le parti.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Ritengo che i dubbi dell'onorevole Breganze non abbiano ragione d'essere; egli sa che la definizione di questo documento può essere oggetto di discussione. Infatti, poiché il verbale del tentativo di conciliazione è redatto davanti ad una commissione prevista dalla legge e presieduta da un organo pubblico qual'è l'ufficio del lavoro, potrebbe anche essere considerato atto pubblico; perché dobbiamo declassarlo a scrittura privata? Lasciamo agli interpreti la definizione. A noi interessa sapere quando ha valore di titolo esecutivo, e lo ha solo su istanza di parte. Il valore di questo documento oscilla da atto pubblico a scrittura privata, ma non è necessario prevedere una precisa definizione, che probabilmente rappresenterebbe un errore giuridico.

Ritengo pertanto che l'ultimo comma dell'emendamento governativo non debba essere approvato.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, insiste per la votazione dell'ultimo comma dell'emendamento governativo alla cui approvazione si è dichiarato contrario il relatore?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo insiste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'emendamento proposto dal Governo, che così recita:

« Il processo verbale redatto o autenticato dall'ufficio provinciale del lavoro, che non è depositato a norma dei precedenti commi, ha valore di scrittura privata autenticata ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dello emendamento Scalia, che così recita:

« Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione la Commissione propone alle parti di definire le controversie mediante lo arbitrio ».

(*Non è approvato*).

A seguito di quest'ultima votazione, si determina un contrasto con il testo approvato dell'articolo 430, ove si faceva riferimento all'arbitrato. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che, in sede di coordinamento, verrà soppresso tale riferimento nell'articolo 430.

(*Così rimane stabilito*).

L'articolo 431 del codice di procedura civile rimane pertanto così formulato:

Art. 431. — (*Processo verbale di conciliazione*). « Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione, che certifica le autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Esso acquista su istanza della parte interessata forza di titolo esecutivo mediante decreto del Pretore che ne accerta la regolarità formale.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione, autenticato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è depositato a cura di una delle parti, anche per il tramite delle associazioni sindacali di categoria o dell'Ufficio del lavoro, nella cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il Pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'onorevole Breganze ha presentato il seguente articolo aggiuntivo salvo collocazione:

« Le norme di cui agli articoli 430 e 431 si applicano anche nel caso di controversie promosse o da promuoversi da parte dei datori di lavoro ».

BREGANZE. Se è vero che normalmente le controversie vengono promosse dai prestatori d'opera, è anche vero che non è possibile escludere che l'azione venga promossa da datori di lavoro, anche se, ovviamente, questo è il caso meno frequente. In questa ipotesi ritengo che sia anche nell'interesse del datore di lavoro tentare la conciliazione nelle forme previste dalle norme precedenti. Per questa ragione abbiamo presentato questa norma integrativa che supplisce al fatto che nell'emendamento Scalia, all'articolo 430, si è parlato soltanto di prestatori di lavoro. Mi conforta in questa tesi il fatto che lo stesso onorevole Scalia, al quale ho accennato la questione, non ha affatto pensato di escludere questa ipotesi, che era mio dovere prospettare alla Commissione per evitare conseguenze negative ai datori di lavoro.

Inoltre ritengo che, prevedendo la possibilità del tentativo di conciliazione soltanto per una delle parti, rischieremmo di rendere meno rituale dal punto di vista costituzionale la norma stessa. Infatti tali previsioni devono avere carattere bilaterale, anche se poi nella realtà è più frequente che siano i prestatori d'opera ad invocare tale norma.

RUSSO SPENA, *Relatore della XIII Commissione*. Abbiamo discusso questo argomento anche nella precedente seduta, in quanto nell'emendamento dell'onorevole Scalia si parla di prestatori di lavoro, mentre nel testo dell'articolo 430 del Comitato ristretto si diceva: « chi intende proporre un giudizio relativo... ». Ritengo che questa differenziazione tra prestatori di lavoro e datori di lavoro non debba sussistere nella legge. Sono quindi favorevole all'emendamento, e, se approvato, potremo in sede di coordinamento precisare che questa facoltà è attribuita a chi intende proporre il giudizio.

Da un punto di vista tecnico, quando lo onorevole Scalia parlava di prestatori di lavoro che non possono avvalersi della procedura sindacale, si riferiva a prestatori di lavoro coperti o no dal contratto collettivo di lavoro, partecipanti o no ad associazioni sindacali. Ma è chiaro che tutte le norme relative alle controversie individuali di lavoro hanno due parti, i lavoratori e i datori di lavoro. Ritengo che, approvando puramente e semplicemente l'emendamento proposto dall'onorevole Breganze, elaboreremmo male la norma. Per ragioni di tecnica legislativa mi rifiuto di specificare, ogni qualvolta si parli di questi procedimenti, il riferimento ai datori di lavoro e ai prestatori di lavoro; è chiaro che queste norme valgono per tutti coloro che ritengono di promuovere un giudizio per i motivi di cui all'articolo 429. Ritengo quindi che il problema sollevato dall'emendamento Breganze sia da risolvere in sede di coordinamento.

BREGANZE. Mi pare che almeno questa norma debba essere applicabile per le due parti; se non lo diciamo chiaramente, rischiamo di cadere in errore.

PRESIDENTE. Fino a questo punto noi abbiamo approvato una procedura che riguarda la difesa dei prestatori di lavoro. Dovremmo tornare indietro e rendere la formulazione più generica per comprendere anche il datore di lavoro.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Dobbiamo considerare che noi abbiamo già votato l'articolo 429 per cui, tutti coloro che hanno i rapporti stabiliti dall'articolo stesso, in caso di controversia, debbono seguire questo rito speciale: su questo non vi è alcun dubbio. La differenza quindi riguarderebbe soltanto la denuncia facoltativa che è fatta nell'interesse del prestatore di lavoro in quanto si tenta di rendere più sollecita la procedura nel suo interesse. Solo in questo caso diventa essenziale l'emendamento Breganze, in quanto fermo restando il rito speciale stabilito per queste controversie, chiunque sia l'attore, la denuncia facoltativa si riferirebbe al prestatore di lavoro e non ai datori di lavoro.

Sono del parere che debba essere fatta una sistemazione organica e che a tutte le parti siano dati gli stessi poteri; quindi, vorrei prima ascoltare gli eventuali interventi dei colleghi su questo argomento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desideravo precisare che ci è sembrato importante stabilire la stessa meccanica anche a favore dei datori di lavoro. Ritengo, come rappresentante del Governo, che sia preferibile, se possibile, non un emendamento come quello proposto dal collega Breganze, ma una previsione generale. Se ciò non fosse possibile, si renderebbe necessario approvare l'emendamento Breganze, in quanto l'eliminazione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione non può essere fatta a senso unico.

PRESIDENTE. L'emendamento Breganze sarà ripreso in esame nella prossima seduta.

Passiamo alle modifiche dell'articolo 432. L'attuale formulazione è la seguente:

ART. 432 (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non riesce, i rappresentanti delle associazioni formano processo verbale, dal quale deve risultare il mancato componimento.

Nel processo verbale i rappresentanti delle associazioni indicano la soluzione nella quale eventualmente concordano, precisando quando è possibile l'ammontare del credito che a loro avviso spetta a una delle parti.

In quest'ultimo caso il processo verbale costituisce documento idoneo per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento della somma che vi si trova indicata.

In ogni caso l'associazione, alla quale fu fatta denuncia, deve trasmettere immediatamente al denunciante copia autentica del processo verbale.

Il Comitato ristretto propone la seguente formulazione:

ART. 432. (*Processo verbale di mancata conciliazione*). — Se la conciliazione non rie-

sce si forma processo verbale dal quale devono risultare le ragioni del mancato componimento.

L'Ufficio provinciale del lavoro, o quello del lavoro portuale, ha l'obbligo di rilasciare alle parti che la richiedono, copia del verbale entro cinque giorni.

Il Governo propone un testo, che nei primi due commi è uguale al testo del Comitato ristretto; segue poi un terzo comma così formulato:

« Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di mancata conciliazione, ove le parti lo richiedano, è autenticato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro ».

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Per quanto concerne l'articolo 432, mi dichiaro favorevole al testo formulato dal Comitato ristretto senza alcuna modifica.

CACCIATORE. Il termine dei cinque giorni si riferisce alla richiesta ?

PRESIDENTE. Certamente.

QUINTIERI. Io dico che la cosa è priva di significato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 432, nel testo proposto dal Comitato ristretto e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 432, nel testo proposto dal Governo e dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda il terzo comma proposto dal Governo, vorrei sentire il parere del relatore e del Governo.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XII Commissione*. Sono contrario a questo emendamento, non avendo alcuna rilevanza la mancata conciliazione in sede sindacale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A me sembra necessario doverlo mantenere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 432 del codice di procedura civile rimane pertanto così modificato:

« Se la conciliazione non ci riesce si forma processo verbale dal quale devono risultare le ragioni del mancato componimento.

L'Ufficio provinciale del lavoro ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che la richieda, copia del verbale entro cinque giorni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 433 del codice di procedura civile:

ART. 433 (*Rilevanza processuale della denuncia*). — La domanda relativa alle controversie previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429 può essere proposta soltanto dopo che è pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi quindici giorni dalla denuncia.

Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia a norma dell'articolo 430 o se questa è stata fatta ad un'associazione che non rappresenta la categoria alla quale il denunciante appartiene sospende anche d'ufficio il procedimento affinché sia fatta la denuncia, e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la causa.

Eguale provvedimento il giudice può dare quando sono proposte domande riconvenzionali fondate su alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente testo:

ART. 433 (*Rilevanza processuale della denuncia facoltativa della controversia*). — Il lavoratore, che abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 430, può proporre la domanda giudiziale ove l'esperimento di conciliazione abbia avuto esito negativo o dopo che sono decorsi 20 giorni dalla presentazione della denuncia.

DE FLORIO. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, io desidero fare una richiesta di sospensiva della seduta e, contemporaneamente insistere presso il Governo perché nella prossima seduta dia una risposta sulla richiesta di stralcio.

PRESIDENTE. Adesso portiamo a termine l'approvazione dell'articolo 433, poi, onorevole De Florio, la seduta sarà rinviata.

All'articolo 433, oltre al testo del Comitato ristretto, vi sono due emendamenti: uno presentato dal Governo, l'altro presentato dall'onorevole Scalia.

Il primo recita:

« La parte che ha promosso il tentativo di conciliazione a norma dell'articolo 430

può proporre la domanda giudiziale se il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo o dopo che sono decorsi 30 giorni dalla denuncia.

Il giudice, se nella prima udineza di trattazione rileva che non è stata fatta la denuncia della controversia all'Ufficio provinciale del lavoro o alla Associazione sindacale di categoria, può, valutati il contenuto della domanda, il comportamento delle parti ed ogni altra circostanza atta a far ritenere che la controversia possa essere conciliata in sede stragiudiziale, sospendere il procedimento per un periodo non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, fissando una nuova udienza per la trattazione della causa.

Se non è ancora decorso il termine di cui al primo comma, il giudice sospende il procedimento finché tale termine non sia decorso e fissa una nuova udienza per la trattazione della causa, che dovrà tenersi non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stesso.

Nell'udienza fissata a norma dei commi precedenti, il giudice, se è intervenuta conciliazione stragiudiziale delle controversie, dispone la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue. In qualsiasi altro caso, procede alla trattazione della causa ».

Il secondo recita:

« Alle conciliazioni di cui al precedente articolo, non si applica l'articolo 2113 del codice civile ».

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Il secondo, terzo, il quarto comma dell'emendamento presentato dal Governo sono superati dal fatto che abbiamo adottato il principio della denuncia facoltativa della controversia.

Il primo comma non viene da me accettato perché è ispirato all'obbligatorietà. Io sono del parere che siano sufficienti venti giorni. Sono d'accordo con il testo del Comitato ristretto.

COCCIA. Ci associamo al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo del Comitato ristretto per quanto riguarda l'articolo 433.

« Il lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 430, può proporre la domanda giudiziale ove l'esperimento di conciliazione abbia avuto esito negativo o dopo che sono decorsi venti giorni dalla presentazione della denuncia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Caduto il testo del Governo c'è l'emendamento dell'onorevole Scalia, che potrebbe essere aggiuntivo.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Noi siamo contrari a questo emendamento. Noi ci troviamo in una materia nella quale una controversia è già iniziata e quindi i diritti patrimoniali sono entrati a far parte della disponibilità del datore di lavoro e del lavoratore che fa la transazione e quindi, lecitamente, vi può essere rinuncia senza ricorrere all'espediente della revocazione dell'articolo 2113 che non ha nessuna incidenza su questa materia. Perciò ritengo che questo emendamento deve essere respinto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io ho espresso le mie perplessità; ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'emendamento Scalia, del quale ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'articolo 433 del codice di procedura civile rimane quindi formulato nell'unico comma che abbiamo dianzi approvato.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 21,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO